

# Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 28/12/2018

## Va tassata la plusvalenza dell'immobile assegnato per comporre una lite ereditaria

di Angelo Busani

Si ha una plusvalenza rilevante come “reddito diverso” ai fini Irpef se, nel contesto di una transazione stipulata al fine di comporre una lite ereditaria, viene assegnato, a uno dei transigenti, il diritto di proprietà di un bene immobile per un valore superiore al suo costo fiscalmente riconosciuto, e ciò al fine di tacitare le ragioni ereditarie del soggetto che ottiene la proprietà dell'immobile in questione.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella [risposta n. 129](#) , datata 27 dicembre 2018, a un interpello proposto da un legittimario, pretermesso dal testatore, il quale aveva impugnato il testamento per lesione di legittima e poi aveva abbandonato la causa, a seguito di una transazione in esito alla quale egli era stato soddisfatto delle sue ragioni ereditarie con l'attribuzione della proprietà di un bene immobile.

L'Agenzia osserva che, nel caso prospettato, la transazione era consistita in una rinuncia del legittimario pretermesso a far valere i propri diritti nell'eredità, a fronte dell'ottenimento della proprietà di un bene immobile; e che, stipulando la transazione, non si è dato corso a una divisione dei beni ereditari, ma a una accettazione delle disposizioni testamentarie così come erano state dettate dal testatore. Quindi, il legittimario pretermesso non ha assunto la veste di erede.

Pertanto, secondo l'Agenzia, il valore dell'immobile ceduto nell'ambito della transazione costituisce una componente reddituale riconducibile alla norma di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, secondo cui devono essere assoggettati a tassazione quali redditi diversi quelli derivanti «dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». In altri termini, poiché con la transazione si è proceduto al trasferimento di un bene immobile a fronte dell'impegno di rinunciare all'azione di riduzione dell'eredità, la differenza tra il valore dell'immobile considerato nella transazione e il suo costo fiscalmente riconosciuto costituisce una plusvalenza imponibile.